

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELINI, DEL NOCE, MELE, FORMIGONI, VITO,
MELUZZI, SBARBATI, MERLOTTI, GIOVANARDI,
MALAN, CASINI, SELVA, STORNELLO, GUBETTI,
SICILIANI, CAVERI, ROSSO, STAJANO**

Interventi tributari a favore della famiglia

Presentata il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno degli interventi più urgenti per la salvaguardia dei principi costituzionali relativi alla famiglia riguarda il trattamento tributario di questa. È facile comprendere che a parità di reddito di due soggetti ben diversa è la situazione economica se uno vive solo e se l'altro ha il coniuge e uno o più figli a carico. Gli attuali sgravi fiscali sono del tutto sproporzionati in senso negativo, non riescono, cioè, a ristabilire quella equità fiscale, che tra l'altro è imposta dall'articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in proporzione del proprio reddito. Tale proporzionalità non è rispettata

se non si tiene conto del carico familiare. Un recente studio di ricerca sulla popolazione evidenzia che un solo Paese in Europa, l'Italia, non solo non prevede alcun incentivo per chi alleva figli, ma addirittura colpisce la famiglia con il suo sistema fiscale. Un esempio assolutamente convincente: si immaginino due persone con reddito di 60 milioni di lire annui, con identici appartamenti, di cui una viva sola ed una con moglie e tre figli a carico. Dedotta l'IRPEF, l'ICI, i contributi sociali, i due soggetti hanno a disposizione un reddito di lire 40 milioni. La differenza per colui che ha famiglia è di circa lire 360 mila per sgravi e non cambia sostanzialmente la

situazione. Così uno dei due è quasi benestante e l'altro quasi al limite della sopravvivenza. Ma la pressione fiscale si esercita anche sui consumi mediante le imposte indirette. La persona sola può spendere 30 milioni di lire per una vita più che discreta, con viaggi e vacanze e risparmiarne 10. L'altro deve spendere per i bisogni essenziali tutti i suoi 40 milioni di lire e paga, perciò, di imposte indirette circa 8 milioni di lire, contro i 5 dell'altro. Infine sui risparmi la persona sola potrà fruire di interessi. Insomma siamo riusciti a creare un sistema perverso in cui il povero paga più del ricco e lo Stato si fa parte diligente (attraverso il debito pubblico) per trasferire reddito dalle tasche del povero a quelle del ricco.

Per correggere tale iniquità bisogna dare rilevanza alla famiglia in quanto tale.

Si propone perciò un meccanismo che considera in modo uguale il contributo dei coniugi alla produzione del reddito familiare e valorizza realmente il lavoro domestico. Inoltre, per gli altri componenti del nucleo familiare si sostituisce alle detrazioni fisse di imposta delle detrazioni in percentuale sull'imponibile proporzionali e commisurate al numero dei componenti del nucleo. In questo modo si rende il reddito, soprattutto quello dei lavoratori dipendenti, che sono i più deboli di fronte alla imposizione fiscale, insensibile alle variazioni dell'inflazione, con effetto di perequazione che riguarda in particolare le famiglie monoreddito e bireddito. Ovviamente si prevede un limite al risparmio di imposta che si otterrebbe per effetto delle deduzioni, in modo da non privilegiare i redditi più alti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È soppressa la detrazione d'imposta per il coniuge.

2. La liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, si calcola separatamente sulla somma risultante dall'addizione della rispettiva base imponibile e dalla divisione per due del totale.

3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, la base imponibile ai fini dell'IRPEF è divisa per due.

4. Il coniuge superstite e quello legalmente od effettivamente separato ha diritto ad una detrazione pari al 50 per cento della base imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con questo convivano i figli, anche adottivi, minori di età, o permanentemente inabili al lavoro, ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito. In tale caso non è dovuta per un figlio la detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

ART. 2.

1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito netto di ciascun coniuge determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

a) del 2 per cento per gli ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi;

b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età o permanen-

temente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;

c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera *b)* del presente articolo, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La riduzione in termini d'imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a due milioni di lire né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a 4 milioni di lire al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

ART. 3.

1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto d'imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire due milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzioni: il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 4.

1. Le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari, necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, possono essere dedotte dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

